



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 718/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,  
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Interventi di promozione dell’attività sportiva in ambito scolastico” Reg.Gen.n. 585**

Ad iniziativa dei Consiglieri Ugo de Flaviis ed Eduardo Giordano.  
Depositata in data 26 gennaio 2015

**IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

04 FEB 2015

**IL VICEPRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. C. 585

## PROPOSTA DI LEGGE

### Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico

#### Articolo 1

*(Promozione dell'attività sportiva nella scuola)*

1. Al fine di promuovere l'educazione all'attività sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale e con i privati.
2. Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente. Le infrastrutture alberghiere, ove previste, e quelle sportive che saranno utilizzate dal progetto devono essere situate in ambito regionale. Se il progetto prevede l'utilizzo di infrastrutture della scuola le stesse devono possedere tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa. In tal caso l'istituto sarà beneficiario di un contributo forfettario per il miglioramento delle proprie infrastrutture sportive e/o di acquisizione di materiale sportivo inventariabile.
3. La Giunta regionale, su proposta del Comitato per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico di cui al successivo articolo 3, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport, dal 1 al 20 settembre di ogni anno.
4. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge regionale n. 18 del 25 novembre 2013.
5. Le Istituzioni scolastiche autonome presentano, ai fini della rendicontazione della spesa, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento del progetto, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un importo non inferiore all'ammontare del contributo medesimo.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5 entro il termine ivi indicato, o la mancata realizzazione della iniziativa, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le Istituzioni scolastiche beneficiarie di contributi che non vengono utilizzati non potranno presentare progetti per l'anno successivo a quello del mancato utilizzo.



## Consiglio Regionale della Campania

### Articolo 2

#### (Funzioni delle autonomie locali)

1. La Regione promuove, su proposta del Comitato per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico, ogni iniziativa utile per accrescere la valenza dei Centri sportivi scolastici, previsti dalle "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole" emanato dal MIUR il 4 agosto 2009, che sottolineano come lo sport in ambito scolastico abbia il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, e ridurre le distanze fra le differenze di genere.
2. I Comuni, singoli o associati, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, elaborano un piano per la messa a disposizione di spazi urbani ovvero di immobili per i fini della presente legge. Il piano viene, previa valutazione da parte del Comitato di cui all'art. 3, approvato dalla Giunta che provvede ad individuare le relative aree di intervento per la fruibilità da parte delle istituzioni scolastiche, alle quali vengono concesse in comodato d'uso gratuito.
3. Ove non risultino disponibilità, la Regione stipula accordi ed intese con l'Amministrazione scolastica regionale finalizzate alla stipula di specifiche convenzioni, mediante procedure di evidenza pubblica, con soggetti privati ed associazioni che garantiscano l'immediata fruibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di idonee strutture per lo svolgimento delle attività motorie.

### Articolo 3

#### (Comitato per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico)

1. E' istituito il Comitato per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico, con compiti consultivi e di collaborazione con i competenti uffici regionali e dell'Amministrazione scolastica.
2. La struttura, la composizione, il funzionamento ed i rapporti con i competenti uffici regionali e dell'Amministrazione scolastica regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato è composto da cinque componenti, come di seguito riportato:
  - a) un componente della Giunta regionale del CONI;
  - b) due esperti nominati dalla Giunta regionale;
  - c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
  - d) un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie, su proposta dell'assessore competente.
4. la partecipazione dei componenti alle attività dell'organismo è a titolo gratuito.

### Articolo 4

#### (Disposizioni finanziarie)

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge sono individuate nell'ambito di quelle già destinate alla copertura finanziaria degli interventi di cui alla legge n. 18 del 25 novembre 2013, nella misura del 20% oltre alle relative economie di spesa. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Il Presidente del Gruppo Nuovo Centrodestra

Avv. Ugo de Flaviis

ON. EDUARDO GIORDAN



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

## SCHEDA ILLUSTRATIVA

### Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico

La scuola, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'autonomia, è sempre più primario punto di riferimento per la famiglia e per la società; il tempo che il giovane trascorre all'interno dell'istruzione è determinante per lo sviluppo delle sue capacità e potenzialità. Continua altresì ad aumentare la richiesta, da parte delle famiglie di una scuola che sia un centro educativo il cui intervento vada oltre gli ambiti disciplinari ed affronti con i ragazzi tematiche di carattere etico e sociale guidandoli all'acquisizione di valori e stili di vita positivi. Attualmente infatti, emerge una preoccupante situazione di disagio dei giovani inseriti nella complessa realtà di un mondo globalizzato che li rende sempre più fragili e disorientati aumentando i problemi di comunicazione con gli adulti. Le difficoltà nel comportamento, l'ansia da prestazione, l'insicurezza di fronte alle situazioni da risolvere, l'attenzione sempre più ridotta, l'incapacità di orientarsi, unitamente ad un'allarmante aumento dei disturbi specifici dell'apprendimento, sono caratteristiche molto frequenti nei nostri giovani al punto da essere state ufficialmente codificate come difficoltà concrete nel rapportarsi con il mondo esterno e con se stessi. Aumenta nei giovani la ricerca di stimoli forti, senza la consapevolezza delle possibili e spesso tragiche conseguenze che possono derivarne: la diffusione di episodi sempre più gravi di bullismo, di forme di dipendenza come l'alcolismo, il tabagismo e il doping. Contestualmente si rileva una persistenza delle percentuali di abbandono scolastico ed una precoce rinuncia all'attività sportiva. E' importante notare come le esperienze ludico-motorie siano significativamente diminuite causando nei giovani una scarsa percezione del proprio corpo che compromette l'equilibrato sviluppo delle loro capacità motorie, fondamentali per l'incremento della conoscenza e dei concetti astratti e che, inevitabilmente, provoca in loro una cattiva accettazione di se stessi. Infine è crescente la preoccupazione per l'adozione di non corretti stili di vita sempre più sedentari e per una cattiva alimentazione, che determinano un aumento considerevole dei casi di obesità e delle malattie ad essa collegate. Per consentire ad ogni giovane di affrontare queste situazioni è necessario aiutarlo a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia, a sapersi confrontare con gli altri per affrontare esperienze in comune e a saper essere squadra con spirito positivo. E' ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà.



*Consiglio Regionale della Campania*

Consapevole della forte valenza educativa dello sport, con la presente proposta di legge si demanda alla Regione la realizzazione di un concreto piano di intervento per potenziare l'attività sportiva scolastica e conferire alla stessa carattere di continuità nel corso dell'intero anno scolastico e nel complessivo percorso educativo degli anni di scolarità. Il nodo più difficile ed urgente da sciogliere, come peraltro le ricerche condotte evidenziano, è un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive in termini sia di interesse sia di partecipazione. Tale problema può essere più facilmente affrontato e risolto con un maggiore e più strutturato coinvolgimento del mondo della scuola. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione. L'attività sportiva scolastica, come organizzata fino ad oggi, ha corrisposto solo in parte ai risultati attesi sul piano educativo. Volendo aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o aggressione dell'avversario si devono creare condizioni perché ci sia un'educazione alla competizione e si sviluppi la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale. Tali obiettivi possono essere perseguiti con una riorganizzazione dell'avviamento alla pratica sportiva secondo una nuova formula mirata a conseguire incrementi delle attività a livello di scuola e territoriale per fasce più ampie di studenti. L'attività sportiva si concretizza dunque come momento di verifica in itinere di un lavoro svolto con continuità dai docenti di educazione fisica nelle proprie scuole.

Articolato:

L'articolo 1 prevede la possibilità da parte della Regione di sostenere specifiche progettualità anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le federazioni sportive operanti nell'ambito regionale. Il tutto, in rapporto sinergico con gli organismi e le istituzioni scolastiche.

L'art. 2 prevede anche un significativo apporto dei Comuni nel mettere a disposizione strutture da destinarsi alle attività sportive.

L'art. 3 prevede l'istituzione di un organismo consultivo sulle attività di competenza degli Enti e delle Istituzioni attori dei singoli processi.

L'art. 4, quale norma finanziaria, parte da un significativo start up di invarianza di spesa.



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

---

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

### **Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico**

In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della proposta di legge sono individuate nell'ambito di quelle già destinate alla copertura finanziaria degli interventi di cui alla legge n. 18 del 25 novembre 2013, nella misura del 20%, oltre alle relative economie di spesa, rispettando le esigenze di bilancio regionali in ossequio ad un principio d'invarianza di spesa, senza alcun maggiore onere.